

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COMPARTO AZIENDE

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui agli artt. 47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A per il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, alle scadenze ivi previste.

2. Per il personale dipendente della Cassa Depositi e Prestiti gli stipendi tabellari di cui agli artt.47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A/bis, alle scadenze ivi previste.

Art. 3

1. Fermi restando gli incrementi stipendiali di cui all'articolo precedente, per il personale del CNVVF di cui ai commi 7 e 8 dell'art.47 del CCNL di comparto firmato il 5 aprile 1996, le maggiorazioni stipendiali mensili ivi previste sono ulteriormente incrementate, alle scadenze, nelle misure di seguito indicate:

	1/1/96	1/11/96	1/7/97
V livello	/	1000	1000
VII livello	2000	3000	4000
VIII livello	2000	4000	4000

Art. 4
Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 1, 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 49 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996.

CAPO II
NORME AZIENDALI

Sezione I
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 5
Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di cui all' art. 58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, sono incrementate delle misure mensili lorde di cui all' allegata Tabella B.

Art. 6
Fondo per la produttività collettiva.

1. Il Fondo per la produttività collettiva, di cui all'art. 61 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, potrà essere incrementato dal 1.1.1997 fino ad un massimo dell'1% del monte salari annuo.
Si provvederà alla copertura attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che siano validate dal Servizio di controllo interno.

Sezione II
Monopoli di Stato

Art. 7
Indennità aziendale

1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.54 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella C.

Art. 8
Fondo per la produttività collettiva.

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art.57 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 è incrementato, per l'anno 1996, di un ammontare pari allo 0.06% del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione, nonché di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,3% della medesima massa salariale.

Art. 9
Risorse aggiuntive ed economie di gestione.

1. Per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 1997, l'Amministrazione può individuare una quota delle maggiori entrate, escluse quelle di natura tributaria dovute allo Stato, spettanti all'Amministrazione medesima per la gestione dell'attività industriale e delle lotterie nazionali nel corso dell'anno 1996, da destinarsi ad un ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo precedente.

Tale incremento non può superare il limite dell'1% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, ed è subordinato alla condizione che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

Sezione III
Cassa depositi e prestiti

Art. 10
Indennità aziendale

1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.63 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella D.

Art. 11
Fondo per la produttività collettiva

1. Il Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, previsto dall' art. 64 del CCNL è incrementato, per l'anno 1996, di un importo pari al 0,43 % del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contributi a carico dell' Amministrazione nonché di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,38% della medesima massa salariale.

Art. 12
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' articolo precedente sarà ulteriormente incrementato per l'anno 1997, di un importo pari al 1% del monte salari dell'anno 1995, alla cui copertura si provvederà con risorse aggiuntive derivanti dalle maggiori entrate dovute all'attività economica dell' azienda, a condizione che sia stato istituito ed attivato il servizio di controllo interno od il nucleo di valutazione.

Sezione IV
AIMA

Art. 13
Indennità aziendale

1. A decorrere dal 1 luglio 1997 l'indennità aziendale di cui all'art. 67 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella E.

Art. 14
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' art. 68 del CCNL potrà essere incrementato per l'anno 1997, di un importo pari all'1% del monte salari dell'anno 1995 alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che l' Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

Art. 15
Distacchi, aspettative e permessi sindacali.

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del d.l. n.254/96, come convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

